



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 189 DEL 10/09/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, AL PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO IN PIAZZA VITTORIO VENETO, PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta per esigenze di carattere tecnico, di pulizia e di sicurezza;

Vista la richiesta pervenuta in data 9 settembre 2026 dall'Arch. Lucia Vellata, appartenente al Settore Gestione del Territorio – Lavori Pubblici, relativa alla necessità di adottare temporanei provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta nel parcheggio multipiano interrato ubicato in Piazza Vittorio Veneto, al fine di consentire l'esecuzione di un intervento straordinario di pulizia programmato nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 07.30 alle ore 18.00;

Preso atto che, secondo la programmazione comunicata:

- nella giornata di mercoledì 16 settembre 2026 le operazioni interesseranno il livello -2, con conseguente necessità di interdire all'utenza ordinaria il transito e la sosta sull'intero piano, ferma restando la possibilità di accesso ai soli utilizzatori dei box ivi presenti e regolarmente assegnati o locati;
- nella giornata di giovedì 17 settembre 2026 le operazioni interesseranno entrambi i livelli -1 e -2, con conseguente necessità di interdire all'utenza ordinaria il transito e la sosta su entrambi i piani, ferma restando la possibilità di accesso ai soli utilizzatori dei box presenti e regolarmente assegnati o locati;

Considerato che la presenza di veicoli negli stalli di sosta impedirebbe o renderebbe difficoltosa la corretta esecuzione delle operazioni di pulizia straordinaria;

Considerato altresì che l'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessari all'intervento rende opportuno limitare temporaneamente l'accesso e la circolazione veicolare all'interno dei piani interessati, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori addetti;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire temporaneamente il divieto di transito per l'utenza ordinaria e il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli interessati dalle operazioni, secondo la programmazione sopra indicata;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada»;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025, relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nel parcheggio multipiano interrato di Piazza Vittorio Veneto, sono adottati i seguenti provvedimenti temporanei.

1. MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026 – LIVELLO -2

Dalle ore 07.30 alle ore 18.00 e, comunque, esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni di pulizia straordinaria:

- a) è istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE** al **livello -2** del parcheggio per l'utenza ordinaria;
- b) è istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, nella **totalità degli stalli di sosta ad uso pubblico tracciati al livello -2**.

Sono esclusi dal divieto di transito gli **utilizzatori dei box presenti al livello -2**, ai quali dovrà essere consentito esclusivamente il transito necessario per raggiungere o lasciare il rispettivo box, secondo le modalità indicate dal personale addetto e compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle operazioni in corso.

2. GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026 – LIVELLI -1 E -2

Dalle ore 07.30 alle ore 18.00 e, comunque, esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni di pulizia straordinaria:

- a) è istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE** ai **livelli -1 e -2** del parcheggio per l'utenza ordinaria;
- b) è istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, nella **totalità degli stalli di sosta ad uso pubblico tracciati ai livelli -1 e -2**.

Sono esclusi dal divieto di transito gli **utilizzatori dei box presenti nei livelli interessati**, ai quali dovrà essere consentito esclusivamente il transito necessario per raggiungere o lasciare il rispettivo box, secondo le modalità indicate dal personale addetto e compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle operazioni in corso.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

I divieti sopra indicati dovranno essere attuati esclusivamente per il tempo necessario all'effettiva esecuzione delle operazioni e dovranno essere rimossi immediatamente al termine delle stesse.

L'accesso degli utilizzatori dei box non costituisce deroga alle eventuali indicazioni impartite sul posto dal personale addetto qualora, per contingenti esigenze operative o di sicurezza, si renda necessario sospendere temporaneamente il transito in una determinata porzione del parcheggio.

P R E S C R I V E

Alla ditta esecutrice e al Settore Patrimonio e LL.PP., ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- installare la segnaletica relativa al **divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima** dell'inizio della relativa limitazione, riportando chiaramente la data, la fascia oraria e il livello del parcheggio interessato;
- collocare la segnaletica in numero e posizione tali da rendere il divieto chiaramente percepibile dagli utenti e riferibile senza equivoci alla totalità degli stalli interessati;
- predisporre, con congruo anticipo e già in corrispondenza degli accessi al parcheggio, idonea segnaletica di preavviso della chiusura, specificando i livelli e le giornate interessate;
- collocare, in corrispondenza delle rampe di accesso ai livelli temporaneamente interdetti, idonee barriere o transenne, corredate dalla prescritta segnaletica di divieto di transito, mantenendo comunque praticabile l'accesso destinato agli utilizzatori dei box nei limiti previsti dalla presente ordinanza;

- predisporre, qualora necessario, personale addetto in corrispondenza degli accessi e delle rampe per informare gli utenti, impedire accessi non autorizzati e consentire il transito degli aventi diritto ai box;
- organizzare le operazioni in modo tale da ridurre al minimo le interferenze con gli utilizzatori dei box e garantire a questi ultimi, per quanto possibile, l'accesso e l'uscita in condizioni di sicurezza;
- garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione pedonale, mantenendo liberi e fruibili gli accessi pedonali, le scale, gli ascensori e le vie di esodo non interessati dalle operazioni;
- evitare che mezzi, attrezzature, materiali o cavi utilizzati durante le operazioni costituiscano ostacolo o pericolo per gli utenti autorizzati al transito;
- mantenere costantemente liberi e accessibili, secondo la normativa vigente, i percorsi e le uscite destinati all'evacuazione e ai mezzi di emergenza;
- garantire, in caso di necessità, l'accesso dei mezzi di soccorso, delle Forze di polizia e degli altri servizi di emergenza;
- mantenere tutta la segnaletica temporanea, le barriere e gli altri dispositivi installati in perfetta efficienza, stabilità e visibilità per l'intera durata delle limitazioni;
- oscurare, ove necessario, la segnaletica permanente temporaneamente incompatibile con la disciplina introdotta dal presente provvedimento, provvedendo al suo completo ripristino al termine delle operazioni;
- provvedere, al termine di ciascuna giornata di intervento, all'immediata rimozione delle barriere e della segnaletica non più necessarie e alla riapertura al transito e alla sosta dei livelli interessati, previa verifica delle condizioni di piena sicurezza;
- qualora le operazioni terminino anticipatamente rispetto all'orario previsto, ripristinare immediatamente l'ordinaria fruibilità del parcheggio;
- qualora si rendessero necessarie modifiche alla disciplina della circolazione ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. **È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non previste dal presente provvedimento.**

Restano ferme, in capo alla ditta esecutrice e agli ulteriori soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'intervento, **ciascuno per quanto di propria competenza**, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle operazioni, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata predisposizione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che le limitazioni siano rese note agli utenti mediante la prescritta segnaletica temporanea e mediante idonei avvisi collocati agli accessi del parcheggio con congruo anticipo;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale possano adottare sul posto ogni ulteriore misura temporanea strettamente necessaria a fronteggiare contingenti esigenze di sicurezza;
- che le disposizioni ordinariamente vigenti relative alla circolazione e alla sosta all'interno del parcheggio siano temporaneamente sospese, per quanto incompatibili con il presente provvedimento, esclusivamente nei livelli e nelle fasce orarie sopra individuati.

AVVERTE

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato;

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 10/09/2026